



# Città di Grosseto

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 131 del 18/04/2023

**OGGETTO: TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2023**

Presenti alla votazione:

Nome	P	A
VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO	X	
CECCHERINI BRUNO	X	
MINOZZI SARA	X	
GINANNESCHI RICCARDO	X	
MEGALE RICCARDO	X	
AMANTE ANGELA		X
ROSSI FABRIZIO	X	
AGRESTI LUCA	X	
RUSCONI SIMONA	X	
VANELLI ERIKA	X	

PRESENTI: 9 ASSENTI: 1

Verbalizza il Segretario Generale Dott. Simone Cucinotta

Assessore: RUSCONI SIMONA

Visto il “Disciplinare per il funzionamento della Giunta Comunale” approvato con delibera G.C. N 124 del 19/04/2022;

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

### LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 17/05/2013 è stata istituita l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23 ed approvato il Regolamento comunale che disciplina l'applicazione della stessa imposta;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 422 del 16/11/2021 è stata approvata la revisione della macro organizzazione dell'Ente, con la quale tutte le funzioni afferenti la

gestione dell'imposta di soggiorno sono state assegnate al Servizio Entrate, nel contesto del Settore Programmazione Economica.

**VISTE** le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 87 del 15/11/2016, n. 105 del 15/12/2016, n. 99 del 23/11/2020, n. 14 del 07/03/2022, con le quali sono state apportate modifiche al testo del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con la Deliberazione consiliare sopra richiamata.

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 07/03/2022 con la quale è stato confermato per l'anno 2022 l'impianto tariffario previgente.

**VISTO** l'art. 4 del citato Regolamento, il quale stabilisce, testualmente, che: *"...l'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del correlato valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli Alberghi, le Residenze Turistico-Alberghiere, i Campeggi e Parchi Vacanza, i Villaggi Turistici, i Residence e gli Agriturismi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "spighe".*

**CONSIDERATO**, altresì, che il sopra citato art. 4 riporta che la misura di imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, entro la misura massima stabilita dalla legge.

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 21/12/2016, avente ad oggetto: "Determinazione, con decorrenza 15.3.2017, della misura dell'imposta di soggiorno istituita ex art. 4 D.Lgs. 14 Marzo 2011, n. 23.";

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 21/02/2018, avente ad oggetto: "Determinazione, con decorrenza 15.3.2018, della misura dell'imposta di soggiorno istituita ex art. 4 D.Lgs. 14 Marzo 2011, n. 23 per la tipologia di struttura ricettiva denominata "Marina Resort" prevista dall'art. 17 e definita dall'art. 27 della L.R. 86/2016."

**CONSIDERATO** che il piano tariffario di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 425/2016 sopra richiamata è stato presentato al Panel di Indirizzo dell'Osservatorio Turistico di Destinazione, nella seduta del 3 Novembre 2016, nel corso della quale, da parte dei componenti del Panel e delle associazioni di categoria invitate, sono state formulate proposte di modifica e/o osservazioni.

**DATO ATTO** che delle proposte e osservazioni di cui sopra si è tenuto conto nella determinazione della misura di imposta, con particolare riferimento agli agriturismi, per i quali si è deciso di prescindere dalla classificazione in spighe applicando una misura di imposta unica, sul presupposto che non ne discende una effettiva differenziazione dei servizi e del valore economico degli stessi.

**DATO ATTO**, altresì, che, sulla base dello stesso presupposto, alle strutture non interessate da classificazione (Affittacamere professionali, CAV, Case per ferie ed Aree di Sosta) è stata applicata una misura di imposta unica per ciascuna tipologia.

**DATO ATTO** del rapporto/informativa per la Giunta Comunale, depositato agli atti d'ufficio, avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2023-2025 – ipotesi rimodulazione entrate comunali" dell'8 marzo 2023, con il quale il Dirigente del Settore Programmazione Economica, in seguito alle

indicazioni della Giunta Comunale ed alle valutazioni tecniche espresse in sede di Conferenza dei Dirigenti, ha proposto un ventaglio di ipotesi di rimodulazione dell'imposta di soggiorno.

**DATO ATTO**, altresì, della direttiva della Giunta Comunale, formulata all'interno del suddetto rapporto/informativa del 21 marzo 2023, con la quale sono state formulate le seguenti indicazioni puntuali:

- aumento della tariffa dell'imposta di soggiorno nella misura pari al 50% senza modifica del periodo imponibile;
- aumento del periodo di assoggettamento ad imposta da 7 a 14 giorni.

**DATO ATTO** che il territorio del Comune di Grosseto è caratterizzato da consistenti flussi turistici che, pur rappresentando una risorsa significativa per l'indotto economico, comportano, tuttavia, oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale per far fronte all'erogazione di adeguati servizi pubblici.

**RILEVATO** che, da un'analisi delle tariffe applicate nei Comuni limitrofi, emerge che il Comune di Grosseto presenta un impianto tariffario inferiore, pertanto, una rimodulazione delle entrate e, in particolare, dell'imposta di soggiorno garantisce la possibilità di raggiungere gli obiettivi strategici che l'Amministrazione si è proposta in ambito turistico, oltre ad un'adeguata erogazione dei servizi a disposizione della comunità e del turismo stesso.

**RITENUTO**, pertanto, opportuno modificare, per l'anno 2023, l'impianto tariffario vigente.

**PRESO ATTO** che, secondo le stime elaborate tramite l'applicativo in dotazione all'Ente per la gestione dell'imposta di soggiorno, aumentando del 50% le tariffe e portando a 14 i giorni di permanenza minima a partire dal 1° luglio 2023, l'aumento complessivo sul singolo periodo luglio-ottobre sarebbe del 67%, a parità di movimentazione rispetto al 2022, in quanto, nel secondo quadrimestre 2022 il gettito è stato di € 492.244,60, quindi, la stima con le modifiche suddette è di € 822.000,00, con un incremento complessivo stimabile di circa € 330.000,00 rispetto all'esercizio precedente.

**RITENUTO**, in considerazione delle stime riportate al punto che precede, che l'incremento di gettito per l'anno 2023 possa realisticamente e prudentemente stimarsi in circa € 200.000,00 rispetto alla iniziale previsione di bilancio 2023-2025 stimata e stanziata nel relativo capitolo di entrata per € 630.000,00 e che, conseguentemente, la relativa variazione per l'annualità 2023 verrà sottoposta al competente Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., con apposita proposta di deliberazione da iscriversi all'o.d.g. del Consiglio Comunale del prossimo 28.04.2023.

**DATO ATTO**, altresì, che dovranno essere effettuati costanti e puntuali monitoraggi circa l'andamento degli incassi del tributo di che trattasi in conseguenza dell'incremento tariffario oggetto della presente Deliberazione.

**DATO ATTO** che, circa il suddetto aumento del periodo di assoggettamento ad imposta da 7 a 14 giorni, essendo il limite dei pernottamenti stabilito dall'art. 2 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno, verrà sottoposta al competente Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., apposita proposta di deliberazione di modifica dell'attuale regolamentazione da iscriversi all'o.d.g. del Consiglio Comunale del prossimo 28.04.2023.

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote entro la data fissata per l'approvazione del Bilancio di previsione.

**CONSTATATO** che, ai sensi della Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022), il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.

**PRESO** atto che il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 era stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 28/07/2022 con provvedimento n. 70 e che la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione è stata approvata dal Consiglio con Deliberazione n. 128 del 29/12/2022.

**VISTA** e richiamata la Deliberazione n. 130 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025 e relativi allegati.

**VISTA** e richiamata la Deliberazione della di Giunta comunale n. 7 del 12/01/2023, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025.

**RICHIAMATO** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023-2025, approvato, con i relativi allegati facenti parte integrante e sostanziale del provvedimento, con Deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 21/02/2023.

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 19/04/2016 e modificato con atti consiliari n. 141 del 04/10/2018 e n. 18 del 04/02/2019.

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" – T.U.E.L. e successive modificazioni.

**VISTO** il vigente Statuto comunale approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 10/11/2003 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 76 del 10/07/08, n. 68 del 28/03/2011, n. 70 del 25/09/2013 e n. 82 del 13/09/2019.

**RICHIAMATO** il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 07/08/2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

**VISTO** l'art. 15 *bis* comma 1 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la Legge 28 giugno 2019 n. 58, che ha modificato l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha introdotto il comma 15 *quater*, in base al quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

**VISTI** i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente del Settore Programmazione Economica in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

## **DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

1) di modificare, per l'anno 2023, le tariffe per l'applicazione dell'imposta di soggiorno vigenti come di seguito riportate:

### **ALBERGHI**

1 stella: € 1,50

2 stelle: € 1,65

3 stelle: € 1,80

4 stelle: € 2,25

5 stelle: € 3,00

### **RTA E VILLAGGI TURISTICI**

2 stelle: € 1,65

3 stelle: € 1,80

4 stelle: € 2,25

### **RESIDENCE**

2 chiavi: € 1,50

3 chiavi: € 1,65

4 chiavi: € 1,95

### **CAV**

(senza classificazione)

€ 1,50

### **AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALI**

(senza classificazione)

€ 1,20

### **AFFITTACAMERE PROFESSIONALI**

(senza classificazione)

€ 1,50

### **AGRITURISMI**

1 spiga – 2 spighe - 3 spighe: € 1,50

### **CASA PER FERIE**

(senza classificazione)

€ 0,75

## **CAMPEGGI E PARCHI VACANZA**

1 stella: € 0,45

2 stelle: € 0,60

3 stelle: € 0,75

4 stelle: € 0,90

## **AREE SOSTA**

(senza classificazione)

€ 0,45

## **MARINA RESORT**

€ 0,75

## **LOCAZIONI TURISTICHE**

(senza classificazione)

€ 1,50

2) Di stabilire che le tariffe approvate con il presente provvedimento decorrono dal giorno 01 luglio 2023.

3) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente Deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze.

4) Di precisare che contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che ne abbia interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività, ed in alternativa ed in via straordinaria al Capo dello Stato entro 120 giorni.

5) Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, data l'imminente entrata in vigore della nuova tariffa.

Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO  
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Il SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Simone Cucinotta

(atto sottoscritto digitalmente)